

Obbligo di conferma sopra 50 dipendenti

A seguito dell'ultima modifica apportata dal Dl 34/2014 l'obbligo di stabilizzazione è circoscritto ai datori di lavoro con almeno 50 dipendenti ed è pari al 20% dei contratti di apprendistato stipulati nei 36 mesi precedenti, in luogo del preesistente e ora soppresso limite del 50% (ridotto al 30% fino a tutto il 2015).

Dal computo dei contratti di apprendistato stipulati negli ultimi 36 mesi devono escludersi, precisa il comma 3 bis dell'articolo 2 del Testo unico, quelli cessati per dimissioni, quelli interrotti per iniziativa del datore di lavoro durante il periodo di prova e i licenziamenti per giusta causa.

Questo in pratica vuol dire che le aziende che soddisfano il requisito dimensionale dei 50 dipendenti, prima di stipulare un nuovo contratto di apprendistato dovranno verificare che almeno il 20% dei contratti di apprendistato stipulati nei 36 mesi precedenti

sia stato confermato e cioè sia proseguito come normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Rimangono comunque salvi gli eventuali limiti previsti dalla contrattazione collettiva, che prevalgono sul nuovo limite legale.

L'esigenza del legislatore di introdurre l'obbligo di stabilizzare un determinato numero di contratti di

ATTENTI A...

Nella versione definitiva, il decreto legge 34/2012 rende meno stringenti i vincoli introdotti quasi due anni fa dalla riforma Fornero (legge 92/2012), tuttavia restano valide le eventuali percentuali di stabilizzazione previste dai contratti collettivi

apprendistato è sorta solo di recente, posto che prima della riforma Fornero, e in particolare per i contratti di apprendistato stipulati fino al 31 dicembre 2012, tale clausola era esclusivamente ed eventualmente rinvenibile nella contrattazione collettiva.

La legge 92/2012 ha introdotto per la prima volta un obbligo legale del datore di lavoro di stabilizzare, cioè far proseguire un certo numero di contratti (da apprendistato a normali contratti a tempo indeterminato), privandolo quindi della facoltà di esercitare il recesso al termine del periodo di formazione.

Il rispetto di questo limite è diventato quindi la condizione imposta alle aziende per poter continuare a stipulare legittimamente contratti di apprendistato.

La previsione dell'obbligo di stabilizzazione nasce come contropartita del contestuale ampliamento del rapporto percentuale massimo che in azienda vi può essere tra numero di apprendisti e numero di lavoratori qualificati, rapporto che sempre la riforma Fornero ha fissato in misura pari a 3 a 2 contro l'originario limite del 100% (cioè 2 a 2).